CAMERA DEI DEPUTATI N. 887

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Norme per la protezione dell'immagine e delle generalità dei collaboratori della giustizia e dei loro congiunti

Presentata il 15 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La fondamentale importanza del contributo che i collaboratori della giustizia hanno apportato e stanno apportando al contrasto della criminalità organizzata è ormai un dato acquisito della coscienza pubblica, che ha trovato espressione in varie leggi. A partire dal 1991, il Parlamento si è pronunciato più volte nella direzione di una sempre più accurata tutela dell'incolumità fisica e dell'equilibrio psico-fisico dei collaboratori provenienti dalle fila della criminalità e dei testimoni di delitti di mafia.

Persistono, tuttavia, dei vuoti normativi nel regime della protezione, che la cronaca più recente ha portato alla ribalta. Una delle misure più urgenti concerne la necessità di tutelare le fattezze e le nuove generalità dei collaboratori e dei loro congiunti dalla pubblicazione a mezzo stampa o a mezzo di strumenti audiovisivi.

La presente proposta di legge vieta, all'articolo 1, la riproduzione delle immagini delle persone che si trovano inserite nel programma di protezione dei testimoni e dei collaboratori della giustizia. La violazione di tale norma è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 50 a 300 milioni di lire.

L'articolo 2 completa la tutela punendo la divulgazione dei documenti di copertura e delle generalità dei soggetti protetti e di ogni altra indicazione suscettibile di consentire l'indivudazione delle generalità degli stessi. L'articolo 3 obbliga i trasgressori al rimborso delle spese sostenute dallo Stato per la costruzione di una nuova identità e per l'elaborazione e la messa in atto di un nuovo programma di protezione approvato in conseguenza delle violazioni commesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È vietata la pubblicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, delle immagini riproducenti le persone nei confronti delle quali siano state adottate le misure di protezione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50 milioni a lire 300 milioni.

ART. 2.

1. È vietata la pubblicazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, dei documenti di copertura o delle nuove generalità di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero di ogni altra indicazione utile all'accertamento delle generalità delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Chiunque trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

ART. 3.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è obbligato a rimborsare all'erario le spese del nuovo programma di protezione approvato nei confronti delle persone indicate negli articoli citati, in conseguenza delle violazioni commesse.

2. L'ammontare delle spese di cui al comma 1 e le modalità di riscossione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.